

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 è stato pubblicato un decreto ministeriale (del Ministro delle Attività Produttive) che prescrive l'adeguamento degli ascensori esistenti in Italia (e installati prima del 25 giugno 1999) alle norme di sicurezza UNI EN 81-1&2:1999 (NdE - Vedi "Sicurezza ascensori preesistenti: finalmente il decreto!", Gelsomino Volpe, pag. 83).

La lunga marcia, iniziata nel 1998 dalle associazioni

di settore, ha così visto il suo termine con un provvedimento che ha il fine di migliorare gli ascensori installati in Italia, soprattutto quelli con decenni e decenni di vita. Entro i prossimi otto anni, se tutto procederà per il verso giusto, gli ascensori italiani avranno praticamente

Luci e penombre

Giovanni Varisco

tutti il medesimo livello di sicurezza che sarà molto vicino, se non addirittura uguale, a quello degli ascensori che sono stati installati negli ultimi anni. Ascensori che presentano un tasso di incidenti nettamente inferiore a quello dei loro predecessori, e non soltanto per il fatto che sono di età più giovane. Il risultato sarà quindi di vedere finalmente tendere a "zero" gli incidenti gravi che si verificano alle persone che impiegano gli ascensori per i loro spostamenti verticali all'interno degli edifici del nostro paese. E queste sono le luci alle quali ho accennato nel titolo del presente editoriale.

Ma ho parlato anche di "penombre", che esistono e che tuttavia non ho avuto il coraggio di definire "ombre". Sono zone di minor luce, alle quali il decreto non fornisce la necessaria chiarezza.

La prima zona di penombra è rappresentata da quel numero di ascensori che, malgrado l'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 - da oltre sei anni, non sono ancora stati sottoposti dai loro proprietari alle verifiche periodiche di legge. Qualcuno sussurra cifre dell'ordine di decine di migliaia!

Se questi ascensori continuassero a non essere assoggettati a verifica periodica, essi non potrebbero neppure essere tutelati nella loro sicurezza mediante l'applicazione della norma UNI EN 81-80.

La domanda troppo ovvia che immediatamente si pone riguarda l'assenza o la latitanza di quelle autorità, centrali o locali, che dovrebbero verificare in modo attento il rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 - almeno per quanto riguarda le verifiche periodiche. La conseguenza di tale latitanza si proietta come una non irrilevante "penombra" sulla certezza del reale rispetto della decisione del Ministero di fare sottoporre a una cura migliorativa gli ascensori d'epoca:

chi controllerà prima di tutto se tale attività verrà svolta e secondariamente se essa sarà stata eseguita secondo le regole stabilite?

Un altro lato non chiaro, almeno finora, è quello delle modalità di esecuzione delle verifiche richieste dal Decreto ministeriale.

Speriamo tutti che il cosiddetto regolamento (decreto) attuativo che dovrà essere emesso entro sessanta giorni dal Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive sia reso disponibile a tutti i soggetti interessati entro il tempo previsto e che soprattutto non ingeneri dubbi, incertezze nelle persone che saranno chiamate ad applicarlo e a verificarne la corretta esecuzione.

E dobbiamo pure sperare che il Ministero scriva il decreto attuativo ricorrendo anche a una consultazione dei soggetti interessati e competenti. Ma non sono solo i punti precedenti che generano pensieri e dubbi in merito agli sviluppi futuri. Infatti ci si devono aspettare comunque discussioni interminabili perché il ricorso alla norma europea (non armonizzata) EN 81-80 potrà rappresentare delle difficoltà anche rilevanti per tutti coloro che si dovranno cimentare nella sua applicazione.

Infatti la norma EN 81-80 si fonda sulla metodologia della valutazione dei rischi che non appare essere un patrimonio di molti. Anzi, si può dire che tutti ne parlano ma non tutti sanno altrettanto come svilupparla nella pratica. E, in aggiunta, la norma stessa contiene almeno una decina di possibili incertezze allorché per esempio dice che "se un componente non è adeguato, in tal caso deve essere reso conforme alle prescrizioni delle norme EN 81-1 o EN 81-2".

Ciò si verifica, per esempio, nei confronti della precisione di livellamento, delle difese del vano di corsa, dell'illuminazione dello stesso, dell'illuminazione dei locali del macchinario, dei ganci per il sollevamento dei materiali pesanti, dei dispositivi di blocco delle porte di piano, dell'illuminazione della cabina, del rischio di una rottura tra il freno e la puleggia di frizione, degli ammortizzatori e del motore del macchinario dell'ascensore. Non sarà facile, a meno che il decreto attuativo non risolva con chiarezza il non piccolo problema, avere al riguardo un'interpretazione corretta e univoca che trovi d'accordo soggetti responsabili delle verifiche periodiche, manutentori e proprietari dell'ascensore. Il pericolo che si può avverare è quello di avere tante interpretazioni quante sono le teste interessate (tot capita, ... e sarebbe il riproporsi di una situazione già nota). Ma non è il caso di essere troppo pessimisti. Sarà più prudente attendere l'emissione del decreto attuativo e giudicare in maniera completa il complesso del provvedimento.

È un arrivederci al prossimo numero, nella speranza di avere già potuto leggere tale dispositivo, così da commentarlo - speriamo - in maniera positiva. ■